


GL 0HUFROHG u JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	20/01/2021	<i>E IL PREMIER CONFONDE BANDI, APPALTI E CANTIERI (G.Santilli)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	20/01/2021	<i>CONDOMINIO CONTABILIZZATORI OBBLIGATORI PER OTTENERE IL SUPERBONUS (L.Rollino)</i>	4
1	Italia Oggi	20/01/2021	<i>NIENTE BONUS PER LA QUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO</i>	6
2	Italia Oggi	20/01/2021	<i>BONUS 110%: UNA BUONA IDEA CHE STA FALLENDO (M.Longoni)</i>	7
34	Italia Oggi	20/01/2021	<i>SCONTO E CESSIONE, LE IPOTESI PRATICABILI CON L'ECOBONUS</i>	8
Rubrica Innovazione e Ricerca				
32	Corriere della Sera	20/01/2021	<i>LA DEFLAZIONE TECNOLOGICA DAL TELAIO A ZOOM (M.Sideri)</i>	9
Rubrica Economia				
13	Il Sole 24 Ore	20/01/2021	<i>MULTA ANTITRUST DA 10 MILIONI A TICKETONE (F.Prisco)</i>	10
Rubrica Altre professioni				
35	Italia Oggi	20/01/2021	<i>NIENTE IRAP SENZA AUTONOMIA (V.Giannotti)</i>	11
Rubrica UE				
1	Italia Oggi	20/01/2021	<i>ANCHE DEUTSCHE BANK CONTRO LA RIFORMA VERDE DELLA VON DER LEYEN: "UN'ECO-DITTATURA CHE (T.Oldani)</i>	12
Rubrica Fisco				
35	Italia Oggi	20/01/2021	<i>APPALTI, VALE LA PROPRIETA' (G.Musso)</i>	13
Rubrica Fondi pubblici				
1	Italia Oggi	20/01/2021	<i>PROFESSIONISTI IN SALA D'ATTESA (M.Damiani)</i>	14

Condominio Contabilizzatori obbligatori per ottenere il Superbonus

Luca Rollino
— a pagina 25



Superbonus e contabilizzatori: matrimonio obbligatorio per legge

I REQUISITI

Sono richiesti sistemi per regolazione automatica della temperatura

Unica eccezione: permessi rilasciati discrezionalmente dal Comune

Luca Rollino

Prima dell'introduzione del Superbonus, uno dei principali temi di dibattito condominiale è sempre stato quello della ripartizione delle spese energetiche, e, in particolare, le spese per riscaldamento.

L'argomento è inquadrato all'interno del Dlgs 102/2014, con cui, peraltro, era stata resa obbligatoria la contabilizzazione delle spese energetiche per ogni singola unità immobiliare e la termoregolazione nei vari ambienti, entro il 30 giugno 2017, pena sanzioni amministrative che possono arrivare sino a 2.500 euro a unità immobiliare.

Le eccezioni

Nei casi di impossibilità tecnica di

mostrata, o di non convenienza economica, legata a risparmi energetici inferiori ai costi da sostenersi per la realizzazione degli interventi sugli impianti, si poteva però evitare l'installazione: molti condomini si avvalsero proprio di questa possibilità.

L'effetto superbonus

Con la rincorsa al superbonus le molte memorie prodotte rischiano però di diventare inutili. Infatti, il Dm del 26 giugno 2015 "Requisiti minimi" impone l'obbligo di termoregolare e contabilizzare qualora si effettuino interventi contemporaneamente su involucro e sul sistema impiantistico nel suo complesso. Nel caso di ristrutturazione importante di I livello (che, in ambito superbonus, significa "cappotto", riqualificazione della centrale termica, intervento sul sistema di distribuzione e sostituzione dei terminali nelle unità immobiliari) è richiesta la dotazione di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche, assistiti da compensazione climatica, che può essere omessa solo se la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o sia tecnicamente non realizzabile.

Unica eccezione: il permesso dell'ufficio tecnico comunale in caso di

impossibilità tecnica ma è del tutto discrezionale (mentre prima bastava l'asseverazione di un tecnico).

La detraibilità della spesa

Se invece si interviene solo sull'involucro, senza riqualificare l'impianto (ristrutturazione importante di II livello o riqualificazione energetica), per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato sussiste l'obbligo di installazione di valvole termostatiche o di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, che può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti.

In questo secondo caso sorge però un quesito: come considerare le spese per la termoregolazione e, soprattutto, se e in quale quota sono detraibili. Infatti, quando si interviene anche sull'impianto, tutte le spese per valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione sono correlate e rientrano nel perimetro di applicazione del 110%. Quando si interviene però solo sull'involucro, la spesa impiantistica per la termoregolazione è generata da un obbligo di legge ma non è correlata all'intervento. Risulta pertanto difficile presumere una applicazione del 110%, ma, piuttosto, del 50% in base all'articolo 16 bis del Tuir. Si tratta

però di spese su parti private e agevolate solo per persone fisiche in contesto residenziale, per le quali si genera quindi un costo monetario residuale.

Obbligo inderogabile

Per i condòmini del fabbricato il costo non è detraibile. Peraltro, in tutti questi casi, l'obbligo non è derogabile invocando la non fattibilità tecnica o la non convenienza economica, poiché non riconducibile alle ecce-

zioni previste dal Dlgs 102/2014 (per questo serve un discrezionale sì del Comune). Si tratta quindi di un'ulteriore variabile di cui tenere conto quando si progetta un intervento per intercettare il 110%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO
DEL CONDOMINIO



GUIDA ALLE REGOLE

Veranda sul terrazzo senza sì del condominio

La legge non prescrive nessun obbligo del condòmino di chiedere il permesso preventivo del condominio, per realizzare una veranda nel proprio terrazzo. È previsto solo il permesso di costruire rilasciato dal Comune allorché l'opera edilizia comporti la creazione di superficie abitabile. Restano, però, i vincoli estetici.

— **Michele Orefice**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianocondominio.ilssole24ore.com



159329

Niente bonus per la qualificazione globale dell'edificio



Poggiani a pag. 34

Le Entrate: risulterebbe impossibile distinguere gli interventi trainanti da quelli trainati

Il superbonus? Non è per tutto Niente 110% sulla riqualificazione globale dell'edificio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non spetta la detrazione maggiorata del 110% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, poiché non risulta possibile distinguere gli interventi tra quelli trainanti e quelli trainati, come richiesto dalle norme del superbonus.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la recente risposta ad un preciso interpello (n. 43), è intervenuta sulla fruibilità del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui al comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

Per riqualificazione energetica globale, come introdotta dal citato comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006 e ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 2 del dm 6/08/2020 (cosiddetto decreto «Requisiti») si devono intendono quegli interventi

di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali specificatamente approvati; gli interventi in commento possono essere eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti e beneficiano della detrazione ordinaria del 65%, con un limite massimo di detrazione nell'ammontare di 100 mila euro.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello il contribuente, proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, aveva l'intenzione di effettuare un intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché degli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, di cui al citato comma 344 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Per tale motivo, lo stesso contribuente ha chiesto all'Agenzia delle entrate il

via libera con la possibilità di fruire, per i gli interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e di riqualificazione energetica globale, con relativo cumulo dei limiti di spesa, della detrazione del 110%.

L'Agenzia delle entrate, come di consueto, ha ripercorso la disciplina del 110%, ricordando la possibilità di ottenere una detrazione maggiorata, da ripartire in cinque quote annuali o con l'ulteriore possibilità di ottenere la cessione e/o lo sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021 (di fatto, al 30/06/2022, stante le modifiche intervenute con la legge 178/2020).

La stessa agenzia, nella parte introduttiva, ha ricordato che già con i precedenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020, in particolare) è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 119 del dl 34/2020, la detrazione del 110% spetta a fronte di determinati interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, definiti trainan-

ti, nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, definiti trainati, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del citato art. 119 e realizzati su varie tipologie di immobili, sia condominiali che unifamiliari.

La detrazione maggiorata, si ribadisce nella risposta, spetta soltanto se gli interventi trainati sono, appunto, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico dell'edificio o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sempre se gli stessi assicurano il miglioramento di due classi energetiche ovvero, ove questo risultasse impossibile, l'edificio o l'unità immobiliare consegua la classe energetica più alta, naturalmente nell'ottica che gli interventi siano eseguiti e conclusi.

L'Agenzia delle entrate, precisando quanto indicato, conclude sottolineando come gli interventi di riqualificazione energetica globale, di cui al comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006, debbano essere intesi come un unicum, ovvero senza una

precisa distinzione tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati, come richiesto dall'art. 119 del dl 34/2020, al fine di ottenere la detrazione nella misura maggiorata del 110%, essendo ricompresi, al loro interno, tutti gli interventi in grado di migliorare la prestazione energetica complessiva dell'edificio.

Pertanto, con sulla base delle dette considerazioni, l'agenzia non ritiene possibile riconoscere al contribuente la possibilità di fruire del 110%, con riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, ma avvisa che lo stesso potrà essere ammesso a fruire del bonus specifico, come intervento autonomo, come precisato in altro documento di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2020).

© Riproduzione riservata

La risposta sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italia-oggi



L'ANALISI

Bonus 110%: una buona idea che sta fallendo

Il superbonus del 110% per il risparmio energetico e le zone sismiche è una opportunità straordinaria. Lo dimostra anche il numero di quesiti che ogni giorno arrivano a *ItaliaOggi*. A chi non piacerebbe ristrutturare casa, migliorandone il rendimento energetico, o la struttura antisismica, a costo zero? Eppure non sta funzionando. Le pratiche presentate all'Enea a fine 2020 erano solo 200. Duecento su un patrimonio edilizio di decine di milioni di unità immobiliari potenzialmente interessate. Come mai? La causa principale sono la complessità degli adempimenti e gli ostacoli burocratici che nella maggior parte dei casi impediscono l'accesso al bonus.

Secondo una stima empirica, che gira fra gli addetti ai lavori, meno del 20% dei sopralluoghi si conclude con la decisione di avviare la complessa procedura per la realizzazione dei lavori edili e l'accredito del superbonus.

Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. L'impressione è che, a fronte di una generosità inaudita del legislatore, ben vista anche a Bruxelles, anche perché si iscrive nell'ideologia ambientalista, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni inquinanti, della

DI MARINO LONGONI

qualificazione antisismica del patrimonio immobiliare, ci sia stato e continui a esserci un tentativo dell'apparato burocratico di mettere i bastoni tra le ruote a quella che viene vista come una operazione spericolata di politici irresponsabili, in grado di dissestare i conti pubblici.

Non solo un utilizzo massiccio di questo credito d'imposta avrebbe un costo enorme per l'erario in termini di minor gettito nei prossimi cinque anni, ma in astratto ci sarebbe stato anche il pericolo che la copertura del superbonus venisse utilizzata per spericolate operazioni di ristrutturazione o di sanatoria di lavori abusivi fatti in precedenza. Oltretutto non è detto nemmeno che

La burocrazia anche qui mette i bastoni tra le ruote

la necessità di fatturare tutto produca duraturi risultati nella lotta all'evasione perché, se tipologia di lavori non viene eseguita in nero per due o tre anni non significa che l'emersione si mantenga poi costante nel tempo o che contemporaneamente non aumenti il sommerso in altre tipologie di lavori prive del bonus.

Sta di fatto che, nella partita in corso tra politici ambientalisti e zelanti burocrati, al momento stanno vincendo questi ultimi.

© Riproduzione riservata

IMPROVE YOUR ENGLISH

Bonus 110%: a good idea that is sinking

The 110% superbonus for energy-saving and seismic zones is an extraordinary opportunity. The number of questions *ItaliaOggi* receives every day proves it as well. Who wouldn't like to renovate a house, improving its energy efficiency, or its earthquake-proof structure, at zero cost? Except it's not working. At the end of 2020, Enea received only 200 applications. Two hundred out of a building stock of tens of millions of units potentially affected. How come? The main reason is the complexity of the requirements and bureaucratic obstacles.

According to an empirical estimate circulating among insiders, less than 20% of inspections result in initiating the complicated procedure for the construction work and getting the superbonus.

Something isn't working. It seems that in front of the unprecedented generosity of the lawmaker, the bureaucratic apparatus is making continuous attempts to put a spanner in the works.

They see it as a reckless op-

eration by irresponsible politicians that could destroy public accounts. Nonetheless, Brussels supports the measure because it's part of the environmentalist ideology of energy saving, reducing polluting emissions and anti-seismic upgrading of the building stock.

The massive use of the tax credit would cost enormous revenue loss over the next five years. And theoretically, the superbonus could be dangerously used to cover reckless renovations or amnesties of previous illegal works. Moreover, it is not sure that the need to invoice everything will produce lasting results in the fight against

evasion. Jobs registered in the books for two or three years could get out over time. At the same time, the black economy could increase in other types of work without the bonus.

In the ongoing game between environmental politicians and zealous bureaucrats, the latter is currently winning.

Bureaucracy is getting in the way here too

© Riproduzione riservata
traduzione di Carlo Ghirri



IL MIO 110% RISPONDE - LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI AL IV FORUM DEI COMMERCIALISTI DI ITALIAOGGI

Sconto e cessione, le ipotesi praticabili con l'ecobonus

SCONTO E CESSIONE ESTESI A INTERVENTI ECOBONUS
Quesito

Nel mese di gennaio del corrente anno (2021) un contribuente ha sostituito la caldaia posta a servizio della propria abitazione. L'agevolazione fiscale spettante per l'intervento effettuato è pari al 50% della spesa sostenuta. Si precisa che il contribuente è una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione, mentre il fornitore ha adottato il regime di contabilità semplificata. Il totale della spesa per l'intervento descritto è pari ad euro 1.000,00. Si formulano di seguito due diverse ipotesi di fruizione del beneficio fiscale, chiedendo conferma della loro correttezza.

Prima ipotesi: le parti si accordano per applicare lo sconto in fattura in misura corrispondente al beneficio fiscale riconosciuto al contribuente. Il fornitore emette la corrispondente fattura nell'anno 2021, esponendo lo «sconto in fattura» per euro 500,00, pari al 50% del corrispettivo totale; il contribuente pagherà al fornitore euro 500,00, utilizzando il c.d. «bonifico parlante», e non porterà nulla in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente presenta: (i) la comunicazione all'Enea dell'intervento effettuato, (ii) la comunicazione dell'opzione «sconto in fattura» all'agenzia delle entrate nell'anno 2021.

Il fornitore incassa 500 euro

ma, ai fini della dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, dichiarerà ricavi per euro 1.000. Il fornitore utilizzerà il credito in 5 rate annuali a partire dal 1.1.2022.

Seconda ipotesi: le parti non optano per lo sconto in fattura e il beneficiario cede il credito a terzi. Il contribuente paga, avvalendosi del c.d. «bonifico parlante», l'intero corrispettivo al fornitore pari a euro 1.000; il pagamento è effettuato nell'anno 2021.

Il contribuente presenta comunicazione all'Enea dell'intervento effettuato. Successivamente, ma comunque nell'anno 2021, il contribuente cede il beneficio fiscale a un terzo, ad esempio al cognato pizzaiolo in regime di contabilità semplificata. Il credito è ceduto al valore nominale. Il contribuente trasmette all'agenzia delle entrate, nell'anno 2021, la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito. Il contribuente incassa il corrispettivo della cessione del credito, pari ad euro 500, e non porterà nulla in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'acquirente utilizza il credito a partire dal 1.1.2022, in 5 quote annuali. L'operazione di acquisto

del credito è ininfluente dal punto di vista reddituale.

Studio F.

Risposta

Entrambe le ipotesi formulate dal lettore sono praticabili. In particolare l'art. 121 del dl Rilancio ha riconosciuto anche in favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 dl n. 63/2013 (c.d. «ecobonus») la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a soggetti terzi

compresi gli intermediari finanziari. Tale facoltà è riconosciuta rispetto alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Queste previsioni derogano espressamente alle disposizioni dei commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 dell'articolo 14 che consentono la cessione del credito solo in ipotesi residuali. Il comma 3 dell'art. 121 stabilisce che il credito d'imposta è usufruito, da parte del fornitore o cessionario, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Rispetto all'intervento descritto, il credito può quindi essere utilizzato in detrazione in dieci quote annuali, e non cinque

come indicato dal lettore, dal momento che il comma 3 dell'art. 14 dl n. 63/2013 stabilisce che «la detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo». Il cessionario o fornitore potrà utilizzare il credito d'imposta non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese; quindi, nel caso rappresentato, l'utilizzo in compensazione del credito decorrerà dall'anno 2022.

Le opzioni «sconto in fattura» (ipotesi 1) o cessione del credito (ipotesi 2) sono alternative rispetto all'utilizzo diretto del credito in detrazione; pertanto l'esercizio di queste opzioni, operato rispetto alla totalità del beneficio fiscale, comporta che il contribuente non eserciterà il diritto di detrazione nella dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda la comunicazione da rendere all'Enea, si precisa che questa dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento. Infine, stante il principio di inerenza di cui all'art. 96 del Tuir, si ritiene che il costo di acquisto del credito non ha rilevanza reddituale rispetto al cessionario che acquista il credito per utilizzarlo in compensazione.

risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it



 **Nativi Analogici Invecchiati Digitali**

di **Massimo Sideri**



La deflazione tecnologica dal telaio a Zoom

Quando nella seconda metà del Settecento il telaio venne potenziato con il motore a vapore e industrializzato con la prima scheda perforata (non è nata con i computer, come si potrebbe pensare) il costo delle stoffe scese. In un'epoca in cui la digitalizzazione diventa sempre meno tangibile, l'esempio è utile per comprendere come la tecnologia sia fortemente deflazionistica e come anche dalla Zoom-economy ci potremmo aspettare una apparentemente buona, in realtà pericolosa, discesa dei prezzi. Certo, i fattori che li alimentano sono molti. Nel Settecento, con la rivoluzione industriale, crebbero anche i salari (quella agricola era un'economia di sussistenza e tendenzialmente di baratto, comunque meno generosa rispetto a quella operaia). I salari, in generale, fanno salire i prezzi. Inoltre allora la discesa del prezzo delle stoffe determinò una crescita esponenziale della domanda. E alimentò il fenomeno del consumo nelle classi sociali medie. Oggi la situazione appare diversa: la digitalizzazione è fondamentalmente un succedaneo del mondo analogico. Sostituisce più che aggiungere, in particolare in un mondo influenzato dalla pandemia: il commercio elettronico prende gioco forza il posto dell'economia al dettaglio tradizionale. La videochiamata cannibalizza interi settori della mobilità, dal taxi al viaggio aereo fino all'ospitalità. Sembra venire meno anche una lucida interpretazione di Federico Caffè secondo la quale l'inflazione era la capacità delle classi sociali di scaricare sugli altri il costo della vita. Se i prezzi vengono centralizzati in Amazon anche questa tensione si scarica. Gli spostamenti azzerati hanno sicuramente avuto un impatto enorme sulla CO₂, ma con altrettanta sicurezza non hanno fatto bene ai prezzi. Complice il crollo del valore, le sei più grandi compagnie aeree al mondo valgono in Borsa, tutte insieme, come la sola Zoom. Il Whatsapp gratuito al posto della telefonata è un altro esempio di facile comprensione. Dunque, l'impatto della tecnologia potrebbe frenare i prezzi in un momento in cui anche le altre variabili tipiche (aumento della domanda e salari) non offrono stimoli. L'unica variabile espansionistica dei prezzi potrebbe essere l'aumento della moneta (i grandi finanziamenti europei ed americani). Ma riuscirà a bilanciare la tecnologia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CONCERTI

Multa Antitrust da 10 milioni a Ticketone

Non c'è pace per Ticketone. Almeno sul versante Antitrust: dopo aver vinto nel 2018 il ricorso al Tar contro la multa dell'Agc da un milione per il caso secondary ticketing, stavolta si trova comminata una sanzione di addirittura 10 milioni per abuso di posizione dominante. La controllata della tedesca Cts Eventim, leader del mercato italiano della bigliettazione eventi, è accusata di aver messo in atto una «strategia abusiva» che avrebbe precluso ai

concorrenti «la possibilità di vendere» una quota elevata di «biglietti per eventi live di musica leggera». Accuse rispedite al mittente dalla società guidata da Stefano Lionetti che promette battaglia al Tar. L'Agc contesta, infatti, una condotta abusiva che si protrarrebbe dal 2013, quando era ancora in vigore l'accordo di esclusiva Panischi, mai messo in discussione dall'Antitrust stesso. Nella quantificazione delle quote di mercato, l'authority inserisce

poi anche agenzie come Di and Gi e F&P che fanno parte dello stesso gruppo di Ticketone. Che è leader, ma accanto a essa opera Ticketmaster, controllata del colosso americano Live Nation, e Vivaticket, in mano al fondo del Bahrein Investicorp. Resta da chiedersi quanto conta la leadership di un settore completamente fermo, a causa delle misure di prevenzione del coronavirus. E privo di ristori.

— **Francesco Prisco**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



